

CONVENZIONE

valida per gli anni accademici 2024-2025, 2025/2026 e 2026-2027 in merito al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e alla definizione della modalità di regolamentazione dei rapporti di collaborazione e integrazione dei servizi

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2024

TRA

L'Università per Stranieri di Siena (di seguito denominata brevemente "Università"), con sede in Siena (SI), Piazza Carlo Rosselli, n. 27/28, C.F. 80007610522, P.I. 00980510523, rappresentata dal Rettore, Prof. Tomaso Montanari, domiciliato per la sua carica a Siena, Piazza Carlo Rosselli, n. 27/28

E

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "ARDSU" o "Azienda"), con sede legale in Firenze, Viale A. Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Del Medico, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Azienda, Viale Gramsci, n. 36, denominate congiuntamente "Parti",

VISTI

- il D.P.C.M. 09 aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata

“tassa”) e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate “iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa;

- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione della tassa;

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26;

- la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 contenente la “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” come modificata dall’articolo 36 della Legge regionale 14 luglio 2012, n. 35, che, dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati e iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, ha esplicitato che detti corsi debbono essere tenuti da Università e Istituti universitari statali con sede legale in Toscana;

- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 marzo 2012 a seguito del quale la Regione Toscana ha stabilito a partire dall’a.a. 2012/2013 l’importo della tassa pari a € 140,00.

CONSIDERATO CHE

- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le Università e gli Istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti

PREMESSO CHE ARDSU E UNIVERSITA'

- condividono la centralità dello studente come riferimento principale della loro attività e che la valutazione delle esigenze degli studenti, il confronto e la comprensione delle loro aspettative, la valutazione dell'efficacia dei benefici sono perseguiti al fine di offrire una crescente qualità dei servizi compatibile con le risorse disponibili;

- condividono la ricerca dell'innovazione a sostegno del miglioramento di prestazioni e servizi attraverso la valorizzazione dell'esperienza acquisita, anche attraverso il confronto, la condivisione delle buone pratiche, la collaborazione operativa;

- ritengono opportuno definire le collaborazioni e le integrazioni di servizi utili a favorire la semplificazione delle procedure per lo studente universitario, la massima informazione e comunicazione di azioni ed interventi, la disponibilità di accesso ai servizi universitari ed aziendali utile a favorire la massima fruizione da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'ARDSU e l'Università condividono la collaborazione e la cooperazione come modello operativo.

La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Università e l'ARDSU in materia di:

- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;
- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti;

- collaborazione per lo scambio dei dati tra l'Università e l'ARDSU;
- definizione degli ambiti di riferimento delle collaborazioni ed integrazioni ritenute utili, le finalità e le modalità di perseguimento e gestione delle stesse.

PARTE PRIMA

DISCIPLINA DELLA TASSA REGIONALE

Articolo 2 – Versamento della tassa

La tassa dovrà essere versata ad ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite il sistema di pagamenti elettronici “PAGOPA” (realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale), raggiungibile dall’home page del sito istituzionale www.dsu.toscana.it

Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all’indirizzo: <https://www.dsu.toscana.it/it/tassa-regionale> costantemente aggiornata.

Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate all’art. 6 della L. R. Toscana n. 4/2005.

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 marzo dell’anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tale concorso.

Articolo 3 – Esoneri

Sono esonerati dal pagamento della tassa, ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 le seguenti tipologie di studenti:

- | | |
|----|---|
| a) | gli studenti beneficiari di borse di studio erogata dall'ARDSU e di prestiti d'onore; |
| b) | gli studenti non beneficiari che hanno conseguito l'idoneità per l'attribuzione dei benefici di cui alla lettera a); |
| c) | le altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, individuate nell'ambito della programmazione regionale prevista dall'art. 31 della Legge della Regione Toscana 32/2002; |
| d) | gli studenti disabili esonerati, dai rispettivi Istituti, dal pagamento della tassa di iscrizione/immatricolazione; |
| e) | gli studenti con disabilità con handicap riconosciuto ai sensi dell'art.3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con invalidità non inferiore al 66% e comunque esonerati dai rispettivi istituti dal pagamento della contribuzione: |
| f) | ai sensi dell'art. 30 della Legge 30.03.1971, n. 118, sono altresì esonerati dal pagamento della tassa regionale i figli dei titolari di pensione di inabilità. |

Articolo 4 – Adempimenti a carico dell'Università

Le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico dell'Università:

- | | |
|----|--|
| a) | rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei bandi di concorso, agli studenti immatricolati e agli studenti iscritti agli anni successivi al primo, tramite gli uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa e alle relative modalità di pagamento; parimenti l'Università rende noto agli studenti il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa |
|----|--|

di studio ARDSU;

b) differimento per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di pagamento di tutte le tasse e contributi al 31 marzo dell'anno successivo;

c) perfezionamento dell'iscrizione solo dietro presentazione di:
- ricevuta di pagamento della tassa, versata con le modalità sopra descritte;
- ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di borsa di studio rilasciata da ARDSU o stampata direttamente dallo studente dall'apposita procedura online;

d) comunicare all'ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 31/12 dell'anno di riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico, nel quale siano indicati separatamente cognome, nome e codice fiscale ed eventuale motivo di esonero, degli studenti immatricolati e iscritti agli anni successivi al primo, seguendo il tracciato comunicato dall'ARDSU.

Articolo 5 – Adempimenti a carico dell'ARDSU

L'ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:

a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in misura variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;

b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento e conseguente trasmissione agli uffici competenti dell'Università affinché sia divulgato agli studenti;

c) rilasciare agli studenti, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione in modo che gli stessi possano

provvedere a scaricarla dall'apposita procedura informatica;

d) trasmettere all'Università, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in formato elettronico, degli studenti vincitori e di quelli risultati idonei al concorso, esonerati dal pagamento della tassa, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi, per i quali il termine ultimo per il pagamento della tassa andrà a scadere il 31 marzo dell'anno successivo;

e) trasmettere all'Università un elenco, in formato elettronico, degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva.

Articolo 6 – Variazione importo tassa

Eventuali variazioni sull'importo della tassa che dovessero insorgere per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente all'Università da parte di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.

PARTE SECONDA

Le collaborazioni nei servizi

Articolo 7 – Lo scambio dei dati

L'Università e l'ARDSU nell'ambito delle rispettive finalità stabiliscono la necessità di dettare disposizioni specifiche per definire la reciproca fruibilità dei dati informatici inerenti gli studenti universitari e presenti nelle rispettive banche dati. La disciplina del rapporto deve individuare le categorie e le tipologie di dati oggetto di comunicazione, le modalità di accesso, le finalità e

regole di trattamento e sicurezza in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 8 – Attività d’informazione, culturale e d’orientamento

L’Università e l’ARDSU, per garantire il benessere e la crescita formativa dello studente e la sua integrazione nella città, collaborano per la progettazione e la realizzazione d’attività d’informazione come Saloni, giornate informative e di accoglienza ed iniziative culturali e sportive rivolte sia agli studenti fruitori dei benefici del diritto allo studio, che alla generalità degli studenti.

Articolo 9 – Accesso al Servizio Alloggio

L’Università e l’ARDSU concordano la possibilità che, “su richiesta” preventiva dell’Università e verifica di disponibilità di posti da parte ARDSU, possano essere resi disponibili, alle tariffe aggiornate stabilite dal Consiglio di Amministrazione ARDSU, posti letto all’interno delle Residenze Universitarie da poter destinare all’ospitalità di studenti e altri soggetti universitari nell’ambito delle attività didattiche e di ricerca al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale. L’Università e l’ARDSU individuano, altresì, la necessità, di disciplinare mediante separato atto modalità e costi per posti letto “riservati” all’Università, nonché per stabilire modalità operative condivise per la regolamentazione dell’accesso ai posti letto “a richiesta” e/o “riservati”.

Articolo 10 – Accesso al Servizio Ristorazione

L’Università e l’ARDSU ribadiscono la possibilità di accesso al servizio di ristorazione, alle tariffe specificatamente individuate per ciascuna categoria, per tutti i soggetti universitari coinvolti nelle attività didattiche e di ricerca, anche al fine di favorire e incentivare la mobilità nazionale e internazionale.

Con l'introduzione della Carta Unica Regionale e le nuove forme di accreditamento, tipologia di pagamento, organizzazione del servizio ristorazione, l'Università e l'Azienda si impegnano a collaborare nell'informazione agli studenti, ai docenti, ai dipendenti, condividendo competenze e risorse.

Le modalità di accesso al servizio di ristorazione sono disciplinate da apposito Regolamento di ARDSU.

Articolo 11 – I disciplinari operativi

I rapporti tra l'Università e l'ARDSU riguardo ai temi di cui ai precedenti artt. 7, 8, 9 e 10 saranno regolamentati da appositi disciplinari operativi tesi alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività e alla individuazione dei rispettivi obblighi e competenze. I disciplinari potranno essere approvati dalle competenti strutture organizzative dell'Università e dell'ARDSU. Su esplicito accordo tra Università e ARDSU specifici aspetti organizzativi nell'ambito dei suddetti disciplinari potranno essere concordati tramite scambio di corrispondenza.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Strumenti di raccordo

Nell'ambito del mantenimento della reciproca autonomia, l'Università e ARDSU individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della finalità del presente accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare, in materia di tutela della riservatezza dei dati, ai fini della normativa vigente (Reg. UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue

successive modificazioni e integrazioni).

Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le stesse, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, nr. 7) del GDPR.

In ogni caso, qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti in esecuzione alla presente convenzione, le Parti si impegnano a regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché a concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento degli Uffici Legali, delle strutture competenti e del responsabile per la protezione dei dati personali.

A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

- incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l'attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi; in tali sedi saranno verificate altresì le modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio da parte degli studenti dell'Università al fine di valutare le migliori modalità di realizzazione;
- lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all'immatricolazione/iscrizione degli studenti e degli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito

accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.

Articolo 13 – Responsabili

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:

- Dott.ssa Silvia Tonveronachi - Direttrice Generale - per l'Università per Stranieri di Siena;
- Dott. Carlo Giatti, Coordinatore del Servizio Benefici e Interventi Monetari per ARDSU.

Articolo 14 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno accademico 2024-2025 e per gli anni accademici 2025-2026 e 2026-2027.

Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.

L'Università e l'ARDSU potranno richiedere la disdetta della presente convenzione dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima dell'inizio di ciascun anno accademico.

Articolo 15 – Definizione delle controversie

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano a effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.

Articolo 16 – Disposizioni fiscali e finali

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'articolo 15, comma 2bis, della Legge n. 241/1990. L'imposta di bollo

sull'originale informatico, di cui all'articolo 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I, del DPR n. 642/1972, pari ad euro 48,00 è assolta da entrambe le Parti in parti uguali e l'adempimento avviene virtualmente da parte dell'Azienda tramite Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte II del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

Articolo 17 – Norma conclusiva

La presente convenzione, viene letta e approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore dell'Università Per Stranieri di Siena, Prof. Tomaso Montanari

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U., Dott. Marco Del Medico